



STATUTO DI “SWING DANCE TRENTO” ASD

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e ss. C.C. è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata "*SWING DANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA*", ovvero "*Swing Dance Trento ASD*". L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, ma potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale ed istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. L'Associazione ha sede a Sopramonte di Trento (Trento) in via della Pozza n.92. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Finalità e scopi

Art. 2) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socioeconomiche. Essa ha per scopo quello di promuovere la crescita morale e culturale dell'individuo attraverso la pratica sportiva e motoria e la diffusione di quest'ultima nel tessuto sociale nazionale; in particolare si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle danze jazz/swing e delle discipline collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività. L'Associazione si propone di esplorare le direzioni espressive e comunicative nel contesto della musica jazz e swing, attraverso il legame esplicito ed implicito tra musica, ballo ed altre eventuali forme sportivo-artistico-culturali, di promuovere lo sviluppo e la conoscenza delle forme di ballo nate con la musica jazz e swing tramite eventi, corsi di formazione, seminari, dibattiti, lezioni, laboratori, attività di studio e ricerca. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, quali, ad esempio, la realizzazione di una "scena swing", ovvero serate di ballo nella quali venga favorita l'espressione del sincretismo artistico attraverso l'esecuzione di balli e musica, anche dal vivo, includendo mostre, proiezioni audiovisive, studi e ricerche, spettacoli; la realizzazione



di opere multimediali tendenti a diffondere le attività dell'Associazione e dei suoi soci; lo sviluppo di esperienze di lavoro è studio; l'attuazione di servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica della danza swing e per lo svolgimento del tempo libero, quali sala lettura, giochi, spacci, trattenimenti musicali videoteca, ecc.; l'istituzione di centri estivi con finalità ricreative e sportive e di centri di avviamento alla danza swing senza limiti di età; ; la gestione di servizi e impianti sportivi privati o comunali per lo svolgimento delle attività sportive fisiche e intellettuali; la diffusione delle finalità dell'Associazione tramite internet con la realizzazione di un sito web e la collaborazione con/adesione a Enti ed associazioni che perseguano finalità analoghe o affini.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per lo svolgimento delle attività sociali potranno essere richiesti ai soci ed invitati contributi specifici nonché, per reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi. È altresì previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Durata

Art. 3) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 4) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari, onorari e sostenitori. Sono soci ordinari le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a versare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Non hanno diritto di voto e non godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono soci sostenitori le persone, gli Enti, le istituzioni, le società, le associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la quota associativa e con la propria attività o con donazioni e contributi.



Art. 5) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. L'ammissione all'Associazione è considerata accolta ed approvata se entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione scritta e firmata dal proprio rappresentante legale.

Art. 6) Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo, consultare le deliberazioni e i libri sociali. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo
one or
Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 7) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera (mail) al socio interessato. Nel provvedimento di esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma potrà partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto. A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato per iscritto i fatti che giustificano il provvedimento. Il socio ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 8) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.



Organi sociali

Art. 9) Gli Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Assemblea dei soci

Art. 10) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quarto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 12) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 13) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; eleggere il Presidente; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti



su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15) L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50% più uno). Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 16) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri. Di esso fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. I membri del Consiglio, soci dell'Associazione, sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. In caso di assenza della maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario e un Tesoriere, uno o più vice-Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione



dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione (mezzo mail); tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, È eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 22) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 23) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese



deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 24) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 25) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da: quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci; eventuali entrate di carattere commerciale; eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici; eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 26) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 28) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Norme finali

Art. 29) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 30) L'associazione sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dell'ACSI, al suo Statuto ed ai suoi regolamenti.

Art. 31) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Statuto approvato nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del giorno 12/11/2021.